

Sommario

3.3. La prova del nesso di causa nella prospettiva della "causalità da perdita di chance"	pag. 50	4. Quali criteri risarcitori per la liquidazione dei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, imputati secondo la "causalità da perdita di chance"?	pag. 76
3.3.1. Cosa si intende per "prova del nesso di causa"?	pag. 50	4.1. Riduzione proporzionale ed uguale indistintamente per tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali)?	pag. 76
3.3.2. Quali mezzi di prova?	pag. 50	4.2. Il danno da perdita di chance di sopravvivenza ed il danno da privazione di chance di "migliore qualità di vita"	pag. 78
3.3.3. Responsabilità da inadempimento: la distribuzione degli oneri probatori in punto nesso di causa nel modello SS.UU. n. 577/2008	pag. 53	4.3. Il danno <i>iure proprio</i> dei congiunti per la perdita di chance della vittima primaria di vivere più a lungo e/o in migliori condizioni di salute	pag. 82
3.3.4. Modello SS.UU. n. 577/2008: contrasti apparenti o reali in Cassazione sull'onere della prova del nesso di causa?	pag. 61	4.3.1. Il danno <i>iure proprio</i> dei congiunti per la privazione subita dalla vittima primaria di chance di sopravvivenza	pag. 83
3.3.6. Vicinanza alla fonte di prova: una regola comune alla responsabilità da inadempimento ed alla responsabilità aquiliana	pag. 64	4.3.2. Il danno dei congiunti nei casi di perdita, da parte del familiare sopravvissuto, di chance di salute	pag. 86
3.3.7. Il problema delle "complicanze"	pag. 67	5. Profili processuali: alla distinzione tra le due dimensioni della causalità civile corrispondono domande ontologicamente e/o processualmente differenti?	pag. 88
3.3.8. Quadro di sintesi sulla distribuzione degli oneri probatori	pag. 70		
3.3.9. Prova del nesso di causa nella prospettiva della "causalità da perdita di chance"	pag. 70		

L'AUTORE

Marco Bona Avvocato in Torino, specialista in materia di responsabilità civile e risarcimento danni.

Dottore di ricerca in diritto privato comparato. È stato relatore in diversi convegni e autore di numerose pubblicazioni giuridiche.